



COMUNE DI ROCCARASO

C. F. 82000150662

MEDAGLIA D'ORO AL V. M.

C. A. P. 67037

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 27 Del 20-04-16

Oggetto: MODIFICHE E DINGTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC.

L'anno duemilasedici il giorno venti del mese di aprile alle ore 11:05, nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

DOTT. DI DONATO FRANCESCO	P	OLIVIERI PATRIZIA	P
AMICONE ALESSANDRO	A	GIANCOLA IPPOLITO	P
ODDIS GIULIANO	P	DI PADOVA DENIS	P
CORDISCO DOMENICO	P	DI PASQUALE M. ANTONIETTA	P
CHIAVERINI GIULIANO	P	DI GIOIA ANTONIO	P

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 1.

Partecipa all'adunanza il Signor Dott.ssa D'Amico Marisa, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor DOTT. DI DONATO FRANCESCO in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, nominando scrutatori i Consiglieri Signori:

Immediatamente eseguibile	S	
---------------------------	---	--

Il Sindaco – Presidente dà lettura della proposta di deliberazione ed illustra le modifiche da apportare al vigente Regolamento comunale di disciplina della I.U.C. – Imposta Unica Comunale, quale adeguamento alle novità introdotte in materia dalla Legge di stabilità per il 2016. Al termine apre la discussione.

Interviene il Consigliere Di Padova Denis, il quale preannuncia il voto favorevole sulla proposta, trattandosi di un adempimento di legge.

Al termine si passa alla votazione della proposta iscritta all'ordine del giorno.
CIO' PREMESSO

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;*

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 1 marzo 2016 che fissa al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio corrente;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

PRESO ATTO:

1. che con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del del 22 maggio 2014 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della I.U.C. Imposta Unica Comunale che si compone di tre cespiti di entrata:

- L'Imposta Municipale Propria (I.M.U.);
 - Il Tributo Unico sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I.);
 - Il Tributo sui Rifiuti Solidi Urbani (T.A.R.I.);
2. che con la legge di Stabilità per l'esercizio 2016, legge 208 del 28 dicembre 2015, il Legislatore ha introdotto alcune novità in materia di Imu e Tasi ed in particolare:

Novità in materia di I.M.U.:

1. **Art. 1 comma 10 lettere a) e b). Comodato gratuito ai familiari entro il primo grado.** La base imponibile degli immobili concessi in comodato gratuito ai parenti in linea retta fino al primo grado è ridotta del 50%. Permane l'esclusione per i fabbricati classificati nelle categorie A/1 – A/8 – A/9.
La riduzione opera a condizione che:
 - il contratto di comodato sia registrato;
 - l'agevolazione si estende anche alle pertinenze C/2-C/6 e C/7;
 - il Comodante deve possedere un solo immobile in Italia e risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
 - il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9.
 - per ottenere l'agevolazione, il soggetto passivo deve attestare il possesso dei requisiti sopra riportati nel modello di dichiarazione IMU di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 che dovrà essere presentato (per il 2016) entro il 30 giugno 2017;
2. **articolo 1 comma 53.** Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilità dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75%.
3. **articolo 1 comma 10)** modifica l'art. 13 del D.L. 201/2011 ed a seguito delle presente variazione e delle variazioni intervenute negli anni si rilevano le seguenti esenzioni di imposta;
 - I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
 - A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso
 - L'imposta municipale propria non si applica, altresì:
(comma così modificato dall'art. 1, comma 10, legge n. 208 del 2015)
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
(lettera così modificata dall'art. 1, comma 15, legge n. 208 del 2015)
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
4. **articolo 1 comma 13) esenzione terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli.** La norma rende esenti da IMU i terreni agricoli di qualsiasi natura e ovunque ubicati se posseduti da Imprenditori agricoli e coltivatori diretti.
 5. **art. 1 comma 21) Imbullonati.** La norma esclude, dalla stima per la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale censiti nei gruppi D ed E, il valore di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

Novità in materia di T.A.S.I.

1. **Art. 1 comma 14 lettera b.** b) il comma 669 è sostituito dal seguente:
«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
2. **Art. 1 comma 54 . Riduzione per gli immobili locati a regime concordato.**
54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento».
3. **Art. 1 comma 10 lett. B. Immobili dati in uso a parenti in linea retta di 1 grado.**
10. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
 b) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente:
«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;
4. **Art. 1 comma 14 lettera c. Riduzione fiscale per i beni merce.**
c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale

destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»;

RITENUTO doveroso adeguare il Regolamento Comunale per l'applicazione della I.U.C. alle novità legislative introdotte dalla Legge 208 del 28 dicembre 2015;

VISTO il parere favorevole espresso da revisore dei conti;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Settore Finanziario;

Con votazione, indetta dal Sindaco - Presidente, espressa peralzata di mano ed avente il seguente risultato:

Votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge da n. 9 (nove) consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Modificare gli articoli del Regolamento Comunale per l'applicazione della I.U.C., adeguandoli in toto alle novità legislative introdotte dalla legge di stabilità per l'esercizio 2016, legge n. 208/2015.

Quindi, con separata votazione e con voti unanimi espressi nelle forme di legge da n. 9 (nove) consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa D'Amico Marisa

Il Presidente
F.to Dott. Di Donato Francesco

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 5 MAG. 2016 al _____ senza esito di osservazioni e opposizioni di sorta.

Roccaraso, li 5 MAG. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa D'Amico Marisa

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

In data

[] per essere stata pubblicata all'Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi, successivi alla pubblicazione di cui sopra.

Roccaraso li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa D'Amico Marisa

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Roccaraso, li 5 MAG. 2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
